

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATA la necessità di fissare delle disposizioni chiare ed univoche in tutti i casi in cui dei privati chiedano di allacciarsi all'impianto di acquedotto ed a quello fognario allorquando si renda necessaria la manomissione di strade o marciapiedi di proprietà comunale;

RICHIAMATO l'art.17 del regolamento di Polizia Urbana che in tema di collocamento di condutture prescrive che: "sono concesse in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme dei regolamenti comunali ed alle eventuali disposizioni deliberate dal Consiglio Comunale che saranno indicate nel relativo permesso da accordarsi, dietro parere dell'Ufficio Tecnico Comunale....";

RITENUTO pertanto opportuno fissare la somma, per diritti di allacciamento, che il richiedente dovrà anticipatamente versare al Comune in £.470.000 pari al costo di un allacciamento "tipo" così rappresentabile:

- taglio asfalto,
- scavo e rimozione macerie,
- tubo diametro 140 e pezzi speciali,
- pozzetto 30x30 con chiusino in ghisa,
- riempimento con sabbione,
- magrone cemento,
- binder;

Laddove siano rilevate situazioni oggettivamente diverse dall'allacciamento "tipo" sopra descritto, i diversi costi saranno valutati di volta in volta dall'U.T.C.;

ATTESO CHE i costi sopra riportati sono solo quelli relativi alle spese necessarie per il ripristino della situazione "quo ante", e che restano ferme eventuali diverse disposizioni in merito ad altri diritti, tasse o tributi comunque dovuti;

RIBADITO nell'occasione che i richiedenti devono altresì provvedere, nel caso di allacciamento alla rete acquedottistica comunale, a proprie spese ai lavori necessari per portare la condotta "a bordo strada" ed a eseguire i lavori prima che intervengano i tecnici del Comune, per completare l'allacciamento; invece, nel caso di allacciamento alla rete fognaria comunale, il richiedente dovrà attendere che intervengano prima i tecnici del Comune ad eseguire i lavori, che analogamente a quanto sopra, si riterranno eseguiti sino al confine con la proprietà privata, dopodiché il richiedente a proprie spese potrà completare i lavori;

Le prescrizioni di cui sopra hanno la finalità di salvaguardare l'integrità delle proprietà comunali, successivi ed eventuali interventi di manutenzione dell'allacciamento (in particolare quello fognario) sono a carico di colui che ha richiesto l'allacciamento stesso;

A voti unanimi, favorevoli,

DELIBERA

Di approvare le prescrizioni sopra riportate che quivi si intendono riportate e trascritte. La presente disposizione integra e modifica ogni altra precedentemente approvata in tema di diritti di allacciamento. Con separata votazione resa all'unanimità, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATA la necessità di fissare delle disposizioni chiare ed univoche in tutti i casi in cui i gestori di reti telefoniche, di distribuzione di energia elettrica o di gas metano allorquando per la posa o riparazione della rete abbiano la necessità di manomettere strade o marciapiedi di proprietà comunale;

RICHIAMATO l'art.17 del regolamento di Polizia Urbana che in tema di collocamento di condutture prescrive che: "sono concesse in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme dei regolamenti comunali ed alle eventuali disposizioni deliberate dal Consiglio Comunale che saranno indicate nel relativo permesso da accordarsi, dietro parere dell'Ufficio Tecnico Comunale....";

RITENUTO pertanto opportuno prescrivere che i gestori di reti telefoniche, di distribuzione di energia elettrica, alla domanda da fare all'U.T.C. accludano apposita fideiussione della durata di un anno pari al costo, stimato dall'U.T.C., dei lavori di ripristino che dopo l'intervento del richiedente sono necessari per il ripristino della situazione "quo ante"; tale prescrizione si rende necessaria per assicurare che i lavori di ripristino siano eseguiti a "regola d'arte" e che vengano ripetuti nel corso dell'anno laddove quelli eseguiti non siano risultati soddisfacenti; il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale è chiamato a vigilare sulla corretta applicazione della presente disposizione mettendo in mora la ditta con apposito provvedimento inviato con lettera raccomandata e provvedendo all'incameramento della somma assicurata in caso di inerzia o di reiterazione non soddisfacente dei lavori; incamerato l'importo si provvederà a cura del Comune all'esecuzione dei lavori di ripristino;

IN ALTERNATIVA alla prestazione di fidejussione i richiedenti potranno chiedere di stipulare apposita convenzione per i singoli interventi che assicuri comunque questo Comune che i lavori di ripristino vengano eseguiti a regola d'arte;

IN ANALOGIA a quanto sopra ma in considerazione della diversa realtà ed esigenze, al concessionario gestore della rete di distribuzione del gas metano sarà richiesto di stipulare una polizza fidejussoria di £. 2.000.000 pari al costo di due allacciamenti tipo, tale polizza dovrà essere rinnovata di anno in anno sino a quando duri il contratto di concessione;

ATTESO CHE le prescrizioni sopra riportate sono solo relative alle opere di ripristino, e che restano ferme eventuali diverse disposizioni in merito ad altri diritti, tasse o tributi comunque dovuti;

A voti unanimi, favorevoli,

DELIBERA

Di approvare le prescrizioni sopra riportate che quivi si intendono riportate e trascritte. La presente disposizione integra e modifica ogni altra precedentemente approvata in tema di diritti di allacciamento.

Con separata votazione resa all'unanimità, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile.